

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 25 LUGLIO 1958. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

In sede consultiva, la Commissione esamina, per il parere alla 8^a Commissione (Agricoltura), il disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania » (61).

Partecipano al dibattito il Presidente ed i senatori Azara, Caruso, Jodice, Zoli e Monni.

Al termine della discussione, la Commissione, su proposta del senatore Zoli, delibera di trasmettere alla Commissione di agricoltura il seguente parere:

« La Commissione di giustizia constata che il disegno di legge presentato dal senatore Tartufoli riproduce, *in ordine al campo di applicazione*, la stessa situazione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale riguardante la legge 20 dicembre 1956, numero 1422. L'incostituzionalità affermata dalla Corte, infatti, si riferisce non alla misura della riduzione dei canoni ma alla indiscriminata applicazione di una riduzione a tutti i canoni, perequati e non perequati.

La Commissione di giustizia esprime pertanto *parere contrario* al disegno di legge così come ora è formulato e ritiene che soltanto una sostanziale e meditata modificazione del

testo presentato possa consentirne l'approvazione, adeguandolo alle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, specie per quanto è disposto dall'articolo 1 circa i rapporti già decisi irrevocabilmente dalle Sezioni specializzate e all'articolo 3 circa la retroattività dei pagamenti non ancora eseguiti per i quali è opportuno limitarne la portata alle sole controversie tuttora in corso e per le quali non siano comunque intervenuti accordi tra le parti interessate ».

FINANZE E TESORO (5^a)

VENERDÌ 25 LUGLIO 1958. — *Presidenza del Presidente* BERTONE.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Natali.

In sede referente, la Commissione esamina il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031 » (64).

Il Presidente riferisce preliminarmente sul decreto-legge di cui trattasi, che ha lo scopo di alleviare le attuali difficoltà di approvvigionamento del mercato alcoliero e di evitare ulteriori aumenti dei prezzi, e ciò consentendo l'anticipata immissione sul mercato dei quantitativi di spirito di vino prodotti

col beneficio delle agevolazioni fiscali di cui ai citati decreti-legge del 1957, e attualmente giacenti negli appositi magazzini fiduciari.

Successivamente intervengono nella discussione i senatori Fortunati, Trabucchi, Micara, Valmarana, Ronza, Oliya, Piola, Pesenti e Mott, formulando varie osservazioni sul provvedimento in discussione. Peraltro, tutti gli oratori intervenuti, pur non opponendosi all'approvazione del provvedimento suddetto, concordano nel raccomandare al Governo di seguire attentamente la situazione nei settori vinicolo e alcoliero con precise rilevazioni dei dati che ad essi si riferiscono, al fine di evitare che si ripresenti la necessità di provvedimenti contingenti e fra loro contraddittori.

Il Sottosegretario Natali dà ulteriori chiarimenti in relazione al disegno di legge in esame, e conclude assicurando che si renderà interprete presso i Ministeri competenti, e in particolare presso quello dell'agricoltura, delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate dagli oratori intervenuti.

Infine l'articolo unico del disegno di legge è approvato, e viene dato incarico al senatore Micara di riferire oralmente all'Assemblea.

AGRICOLTURA (8^a)

VENERDÌ 25 LUGLIO 1958. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Garlato.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania » (61).

Adducendo nella relazione che i canoni di affitto nascono già sperequati in seguito allo squilibrio fra domanda e disponibilità di terre, il proponente ne chiede la riduzione, attraverso l'articolo 1, in una misura variabile dal 25 al 30 per cento. L'articolo 2 stabilisce che l'affittuario possa ripetere, anche a un anno dalla stipula del contratto, le som-

me eventualmente pagate in eccedenza. Infine l'articolo 3 estende la norma dell'articolo 1 ai rapporti già in atto nelle annate agrarie 1955-56 e 1956-57 non esauriti alla data del 20 luglio 1958. Il 19 luglio veniva infatti pubblicata la sentenza con la quale la Corte costituzionale dichiarava illegittima la legge 20 dicembre 1956, che riduceva i canoni nella misura fissa del 30 per cento.

In seguito alla comunicazione del parere contrario della Commissione di giustizia « in quanto il provvedimento riproduce, in ordine al campo di applicazione, la stessa situazione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale », il relatore De Giovine, considerando che, secondo il detto parere, « l'incostituzionalità si riferisce non alla misura della riduzione dei canoni, ma all'indiscriminata applicazione di una riduzione a tutti i canoni, perequati e non perequati », propone di ridurre quelli per i quali non sia intervenuta pronuncia passata in giudicato delle Sezioni agrarie specializzate di cui al decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e successiva legge 18 agosto 1948, n. 1140. Propone altresì che la legge si applichi anche ai rapporti relativi alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57 non ancora esauriti alla data del 20 luglio 1958 — come dice l'articolo 3 — ma per i quali non siano intervenuti accordi fra le parti interessate, fino alla stessa data.

Parlano successivamente il Presidente e i senatori Spezzano, Carelli, Jodice, De Leonardis e Caruso; dopo di che il seguito della discussione viene rinviato ad altra seduta.

In sede consultiva, su proposta del Presidente si decide di dare parere favorevole sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031 » (64), in esame presso la 5^a Commissione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

—

3^a Commissione permanente
(Affari esteri)

Sabato 26 luglio 1958, ore 11

Comunicazioni del Presidente del Consiglio,
Ministro degli affari esteri.

8^a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)

Martedì 29 luglio 1958, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

TARTUFOLI — Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania (61).

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.